

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 286 del 29/03/2022

OGGETTO:

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER L'ATTIVAZIONE, PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI, DEL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

PROPONENTE: FORMAZIONE

Il Dirigente Responsabile: BACCILIERI CATERINA

Il Funzionario istruttore: PORRO NANCY

Fascicolo n. 67 - 0 Anno 2021

Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: SI

Soggetta a privacy: NO

Pubblicazione differita: NO

Con introiti: NO

Con oneri: NO

PREMESSO che con nota prot. n. 23555 del 31 agosto 2021, conservata in atti, l'Ufficio Stage, Tirocini ed Esami dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, ha chiesto la disponibilità di questa Azienda alla stipula di una convenzione per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, del tirocinio professionalizzante post lauream, necessario per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di psicologo;

RICHIAMATA la normativa che disciplina la materia:

- Legge 18 febbraio 1989, n.56, "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- D.M. 13 gennaio 1992, n. 239, "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo".
- D.M. 13 gennaio 1992, n. 240, "Regolamento recante norme sull' Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo", art. 2, che stabilisce che all'esame di Stato "possono essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post - lauream";
- D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni che, agli artt. 52 e 53, stabilisce essere ammessi all'Esame di Stato per l'Abilitazione alla professione di Psicologo i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - per l'iscrizione alla sez. A dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia), della laurea magistrale nella classe LM-51 (ex D:M: 270/2004) oppure della laurea in Psicologia dell'Ordinamento previgente il D.M. 509/1999, oltre ad un tirocinio della durata di un anno;
 - per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 in Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi.

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, conservati agli atti, in merito alla stipula della convenzione espressi, con nota prot. n. 26071 del 1 ottobre 2021, dalla dott.ssa Simona Ghedini, collaboratrice in Staff alla Direzione Socio Sanitaria, e dalla dott.ssa Caterina Baccilieri, Dirigente Responsabile U.O.S.D. Formazione e Sviluppo Capitale Umano, quali membri della Commissione riunitasi il 19 novembre 2020 per la definizione dei tirocini di psicologia;

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dal Direttore Socio Sanitario, dott.ssa Barbara Mangiacavalli, conservato agli atti;

VISTO il testo della convenzione così come condiviso con l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, con nota prot. n. 6199 del 23 febbraio 2022, conservato agli atti, con validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione;

PRECISATO che, come evidenziato all'art. 4 della convenzione, l'Università degli Studi di Milano - Bicocca si impegna a fornire ai tirocinanti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi;

CONSIDERATO che saranno a carico di questa Azienda i costi relativi alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali specifici ed, in base alle indicazioni definite dalla deliberazione regionale n. X/7763 del 17 gennaio 2018, la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente dell'Azienda stessa;

VERIFICATO che i suddetti costi sono già ricompresi nei rispettivi provvedimenti aziendali per la fornitura di detti beni e servizi e che, quindi, dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

RITENUTO di autorizzare la stipula della convenzione in esame, approvandone il testo **allegato** quale parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore Socio Sanitario di questa ASST, quale Responsabile del procedimento, incaricherà il Direttore/Responsabile della struttura interessata al tirocinio ed il tutor aziendale, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy e che tutti i tirocinanti siano coperti da apposita polizza assicurativa;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.S.D. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile, allegato al presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare il testo di convenzione con l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, del tirocinio professionalizzante post lauream, necessario per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di psicologo;

- di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, con validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione;

- di dare atto che il Direttore Socio Sanitario di questa ASST, quale Responsabile del procedimento, incaricherà il Direttore/Responsabile della struttura interessata al tirocinio ed il tutor aziendale, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy e che tutti i tirocinanti siano coperti da apposita polizza assicurativa;

- di dare atto che è onere dell'Università assicurarsi che i tirocinanti, per tutta la durata del tirocinio, siano coperti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n.142;

- di dare comunicazione del presente provvedimento all'Università degli Studi di Milano - Bicocca, al Responsabile del procedimento ed ai servizi aziendali interessati;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere contabile, allegato al presente provvedimento;

- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;

- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Proposta n° 280 del 17/03/2022

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER L'ATTIVAZIONE, PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI, DEL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Parere Contabile

Parere: Favorevole

Data: 22/03/2022

Note:

Direttore U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
Dott.ssa Domenica Luppino

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A

RELATA DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE N. 286 / 2022 DEL 29/03/2022

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER L'ATTIVAZIONE, PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI, DEL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito aziendale, come previsto dalle norme vigenti, dal giorno 29/03/2022 al giorno 16/04/2022.



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI
PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA
PROFESSIONE DI PSICOLOGO**

TRA

L'Università degli Studi di Milano – Bicocca, codice fiscale n. 12621570154, di seguito Soggetto promotore con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa GIOVANNA IANNANTUONI, nata a Lucera (FG) il 9/2/1970

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano con sede legale in Viale Matteotti, 83 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Partita I.V.A. e C.F. 09320420962, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Elisabetta Fabbrini nata a Firenze (FI) il 12/02/1963;

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- Visto il D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 "*Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo*".
- Visto il D.M. 13 gennaio 1992 n.240 "*Regolamento recante norme sull' Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio e della professione di psicologo*", art. 2, che stabilisce che all'esame di Stato "possono essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post - lauream";
- Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni che stabilisce essere ammessi all'esame di Stato per l'Abilitazione alla professione di Psicologo i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- per l'iscrizione alla sez. A dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia), della laurea magistrale nella classe LM-51 (ex D:M: 270/2004) oppure della laurea in Psicologia dell'Ordinamento previgente il D.M. 509/1999;
 - per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 in Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi.
- Viste le "Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004" del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- Viste le Linee d'indirizzo sui tirocini post - lauream, deliberate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi il 15/11/2013;

Verificata la contestuale presenza dell'accREDITAMENTO dell'ente ospitante presso l'Ordine degli Psicologi della Lombardia,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - DEFINIZIONE DI TIROCINIO

Il tirocinio, configurandosi come un'esperienza diretta, svolta sotto l'assistenza di professionisti esperti che appartengono alla stessa comunità professionale del tirocinante, è un'attività tesa ad incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale.

Per tali ragioni il tirocinio deve essere un'attività programmata e deve seguire un progetto individualizzato, costruito sulla base delle "raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti", presenti nelle linee di indirizzo richiamate in premessa.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO

I rapporti che il Soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporto di lavoro subordinato.

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio professionalizzante sono contenuti in uno specifico Progetto formativo. Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, del tutor psicologo, iscritto all'Albo da almeno 3 anni, responsabile di seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto. Qualora una delle due parti del presente contratto fosse destinataria di finanziamenti pubblici e/o privati relativi al progetto di tirocinio, resterà titolare e gestore del finanziamento stesso.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:

- richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante,
- richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella già garantita dall'Università per lo stesso periodo, esplicitata in convenzione.

ART. 3 – DURATA DEL TIROCINIO

Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l'attuale normativa, dovrà avere una durata:

- di 12 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo per un totale di 1000 ore; il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente o in due Enti diversi purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio;
- di 6 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo per un totale di 500 ore.

La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 6/12 mesi continuativi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l'art. 7 del DM 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi. Non è ammesso il cumulo di distinti periodi di tirocinio al fine di raggiungere l'annualità prevista per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante alla Sez. A dell'Albo se fra i due periodi in questione non sussiste continuità.

ART. 4 – COPERTURA ASSICURATIVA DEL TIROCINANTE

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività del Soggetto ospitante (Convenzione con

l'INAIL per gli infortuni sul lavoro e polizza per la responsabilità civile). Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo di cui al precedente art. 2.

In caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento di tutte le attività formative regolate dalla presente Convenzione, l'Ente ospitante si impegna a darne immediata notizia all'Università (D.P.R. n. 1124/1965, art. 52).

ART. 5 - OBBLIGHI DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

La frequenza al tirocinio è obbligatoria.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto dal Tutor supervisore e dal Tirocinante un Progetto Formativo, di cui al precedente art. 2, contenente il Programma di Tirocinio. Il Tutor si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi)
- a trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi;

Le strutture convenzionate si impegnano, inoltre, ad aggiornare ogni anno l'elenco degli psicologi tutor disponibili. Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del progetto di tirocinio, dovrà essere informato tempestivamente il Soggetto Promotore e presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

I tirocini potranno essere effettuati anche in Enti pubblici e privati convenzionati dove non siano presenti psicologi, soltanto se il responsabile dell'Ente o Servizio avrà concordato con un docente universitario di discipline psicologiche, iscritto alla sezione A dell'Albo, la supervisione per i tirocinanti per le attività di tirocinio.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DELL'ENTE OSPITANTE

L'Ente Ospitante deve assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della presente convenzione, nonché possedere i seguenti requisiti:

- presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intera struttura o da un suo specifico settore;
- possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/03;
- deve essere garantita, l'effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo che assumano il ruolo di tutor.
- i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con la struttura un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti con un contratto che li inquadri con la qualifica specifica di psicologo e che preveda un impegno orario e una durata idonei a garantire l'attività di tutorato.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti nell'azienda;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con l'ente ospitante, secondo il regolamento aziendale per la Presentazione e la Conduzione locale delle Sperimentazioni Cliniche e degli Studi Osservazionali e Iter Procedurale.

ART. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione generale;
- formazione specifica.

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista, sulla base delle attività in tirocinio. In particolare il tutor del soggetto ospitante dovrà compilare una scheda sintetica che evidenzia l'eventuale esposizione ad attività a rischio per la salute e sicurezza. La stessa scheda dovrà essere inviata al Servizio di Medicina Preventiva dei Presidi per una valutazione da parte del Medico Competente in ordine all'effettuazione degli accertamenti ex art.41 DLgs 81/08;

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.

ART. 9 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 4 anni e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. La convenzione, alla sua scadenza, potrà essere rinnovata, per uguale periodo, previa intesa scritta tra le parti.

ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di *titolare autonomo per i dati di propria competenza**, ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e

con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

**Nel caso i rapporti in tema di Data Protection intercorrenti tra le due strutture e le relative modalità operative configurassero:*

a) una contitolarità nella gestione dei diversi trattamenti

b) una titolarità e una responsabilità esterna

si prega di informare l'Ufficio Stage e Tirocini all'indirizzo e-mail stage@unimib.it.

Nel caso a) i rapporti saranno regolati con un addendum alla presente convenzione, nel caso b) i rapporti saranno regolati con una nomina integrativa della presente convenzione.

ART. 11 – IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione, è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm. e ii., a cura dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2 e 39 del D.P.R. 131/86

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione. Qualora non sia possibile giungere ad un accordo bonario, si conviene che il Foro competente sarà quello previsto per legge.

ART. 13 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Soggetto promotore

Università degli studi Milano-Bicocca

La Rettrice

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Soggetto Ospitante

ASST Nord Milano

Il Direttore Generale

Dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 6, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. n. 221 del 17 dicembre 2012.